

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

REP. N. _____

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO “GECO PRISMA – INIZIATIVE ED
EVENTI DEDICATI AI GIOVANI” – ANNO 2026 – LOTTO N°
_____ - PROPOSTA DENOMINATA “_____”**

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, **il giorno _____ (_____) del mese di _____ dell'anno Duemilaventisei;**

TRA

- **l'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, con sede legale in Lugo (RA), P.zza dei Martiri, 1, C.F./P.IVA 02291370399 - rappresentata dalla *D.ssa Marisa Ancarani*, nata a Fusignano il 16/09/1966 in qualità di Dirigente Area Welfare, a ciò autorizzata dall'art. 13 e 22 del Regolamento Generale di Organizzazione, dai Decreti della Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 22 del 05/12/2025 e n. 2 del 09/01/2026, in esecuzione della Deliberazione di G.U. n. 74/2025 e della Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 720 del 25.05.2026, esecutiva a termini di Legge;

E

l'Ente del Terzo Settore _____ (C.F. _____), per brevità chiamata “*E.T.S.*”, con sede a _____, Via _____, regolarmente

iscritta al Registro Unico Del Terzo settore con atto num. al n. _____ del _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ che agisce nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'E.T.S. _____;

(se procuratore) come da procura a rogito Notaio _____ in _____ in data _____ rep. n. _____, che si conserva agli atti;

(in caso di R.T.E. o A.T.S.) - il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il _____ (C.F. _____) in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di _____ con sede in Via _____, _____ (____), C.F./P.IVA _____ – Capogruppo Mandataria e quindi a nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Enti o Associazione Temporanea di Scopo costituito con _____ (C.F./P.IVA _____) (in qualità di mandante), con sede Legale in _____, Via _____, così come risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento a rogito del Notaio _____ (atto Rep. n. _____ del _____) di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente “R.T.E o A.T.S.”;

PREMESSO

- che l'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore, disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di

interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della Co-programmazione, della Co-progettazione e dell'accREDITamento;

- che in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che *“la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”*;

- che il primo comma dell'art. 55 C.T.S. a mente del quale *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accREDITamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;

- che con Deliberazione n. 54 del 24/11/2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);

- che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Deliberazione del

Consiglio Unione n. 84 del 22/12/2025 ha approvato il Programma di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore 2026/2028 (approvato contestualmente al D.U.P.), esprimendo l'indirizzo di avviare un procedimento di Co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del C.T.S. per l'intervento denominato "*Attuazione progettualità GECO PRISMA*" per l'anno 2026 e con possibilità di proroga per l'anno 2027;

- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 17464 del 16/09/2025 ad oggetto "*Geco 14: concessione e impegno dei contributi di cui all'avviso L.R. N. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni e fondo nazionale politiche giovanili. Biennio 2025/2026 – D.G.R. n. 378/2025 ai sensi dell'intesa Rep. n. 127/CU del 17/10/2024"*" è stato concesso all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna un contributo di € 27.500,00 (spesa registrata al n. 3025010508 di impegno a valere sul Capitolo U70990 della Regione Emilia Romagna);

- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24320 del 09/12/2025 è stata concessa una proroga dei termini per la conclusione delle attività del progetto al 30/09/2026 e con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 27/04/2026, un'ulteriore proroga al 30/06/2027;

- che con Determinazione n. 720 del 25.05.2026 è stato approvato l'"*AVVISO PUBBLICO DI CO – PROGETTAZIONE RISERVATO AGLI E.T.S. DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS 117/2017 PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI DEDICATI AI GIOVANI – "GECO PRISMA ANNO 2026"*", comprensivo del progetto di

massima, dello schema di Convenzione e relativi allegati, e che consente di attivare partenariati per la realizzazione del progetto a seguito del percorso di Co-progettazione;

- che il suddetto avviso Prot. n. _____ del _____ è stato pubblicato dal _____ al _____, sul sito web istituzionale dell'Unione allo scopo di ricercare e selezionare proposte progettuali inerenti la realizzazione del progetto denominato "GECO PRISMA" per ideare e realizzare iniziative ed eventi dedicati ai giovani dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- che il suddetto avviso prevedeva criteri di valutazioni dei progetti presentati e relativi punteggi;

- che con Determinazione n. _____ del _____, è stato individuato l'E.T.S. _____ (C.F. _____), per brevità chiamato "E.T.S.", con sede in _____, Via _____, quale soggetto partecipante al Tavolo di Co – progettazione per la redazione del progetto definitivo del LOTTO n° _____ dal titolo " _____ " e con il quale stipulare la suddetta Convenzione;

- che con Determinazione n. del è stato approvato il **progetto definitivo** (*ALL. ____*) del LOTTO n° _____ dal titolo " _____ " nell'ambito della programmazione "GECO PRISMA", risultante dai lavori del tavolo di Co-progettazione e *che si intende parte integrante e sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato*;

- che con **Dichiarazione** resa dalla Dirigente dell'Area Welfare ai sensi

della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo della Convenzione e si intende parte integrante del presente Atto anche se non materialmente allegata*, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa vigente con l'E.T.S. affidatario;

- che, ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. e) del Codice delle Leggi antimafia D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e del D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, non risulta necessario acquisire alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva all'antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00;

- che occorre formalizzare l'affidamento della realizzazione del progetto in oggetto – Lotto n° _____ denominato “ _____ ” con regolare Convenzione;

- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'Ente del Terzo Settore affidatario hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione della Convenzione;

- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, d'ora in avanti detta anche "Unione" e l'associazione/organizzazione _____, d'ora in avanti detta anche "E.T.S.", intendono attivare la realizzazione del progetto individuato per il LOTTO n° _____ e denominato " _____ " nell'ambito della programmazione di "GECO PRISMA" ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del vigente "Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore" in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS); l'"E.T.S." accetta e si impegna, alla realizzazione e alla gestione del suddetto progetto nel senso più ampio del termine alle condizioni di cui al progetto definitivo sopra citato.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DELLE ATTIVITÀ

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e si concluderà in data **31/12/2026**. La relativa rendicontazione dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna, entro il 15/02/2027, salvo disposizioni diverse. L'Unione, durante il periodo di validità della presente Convenzione potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, una estensione o una riduzione del progetto. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle condizioni negoziali contenute nella presente Convenzione durante il periodo di validità.

ART. 4 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'E.T.S. e l'Unione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, affinché le attività oggetto della presente Convenzione si

svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità degli Utenti.

Competono al Servizio “*Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*” dell’Unione, il coordinamento generale, garantendo il necessario supporto all’E.T.S. in fase programmatica e di rendicontazione delle azioni, il controllo delle attività svolte dall’E.T.S., in particolare la verifica della congruità e della puntualità della realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi. L’Unione si riserva la verifica periodica delle attività oggetto della presente convenzione, volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’E.T.S. dovrà svolgere l’attività di ideazione, progettazione e realizzazione/gestione delle azioni del progetto denominato “ _____”, identificato al LOTTO n° _____, nell’ambito della programmazione di “GECO PRISMA”, come da progetto definitivo approvato con Determinazione n. del

L’E.T.S., in particolare dovrà provvedere:

- alla collaborazione con il servizio Nuove Generazioni dell’UCBR per la realizzazione del coordinamento operativo di tutte le azioni del progetto, nel più ampio senso del termine, partecipando alla “*Cabina di regia*”;
- alla realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione del progetto nei diversi contesti di riferimento (social, web, scuole etc...);
- alla ideazione, progettazione, programmazione, organizzazione e realizzazione di tutte le attività del progetto definitivo nel senso più ampio del termine, compresi gli eventi e le iniziative;

- all'ottenimento, da parte delle autorità competenti, di tutte le autorizzazioni necessarie - nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, occupazione di suolo pubblico e pubblico spettacolo etc... - come ad esempio occupazione di suolo/spazi pubblici, SCIA, eventuale SIAE, autorizzazione somministrazione alimenti e bevande, se necessaria etc...;
- alla messa a disposizione di quanto necessario per garantire l'accessibilità e la sicurezza dei giovani partecipanti;
- alle azioni di facilitazione e promozione nei diversi gruppi di stakeholder (giovani, gruppi informali, E.T.S., enti e servizi del territorio) e gestione delle relative relazioni;
- al coinvolgimento nel progetto di altri attori sociali del territorio che si rendono disponibili a collaborare con l'E.T.S.;
- alle azioni di integrazione e supporto a favore degli E.T.S. disponibili a collaborare;
- alla realizzazione in autonomia degli eventi previsti nel progetto, compresi noleggi e forniture necessarie, contratti con professionisti, musicisti etc...;
- all'acquisto dei materiali e quant'altro necessario per la buona riuscita del progetto;
- alla supervisione e monitoraggio del corretto svolgimento del progetto, comprese le azioni a cura dei propri volontari/operatori;
- alle rendicontazioni di progetto.

L'Unione monitora, durante il periodo di affidamento, l'andamento del progetto e il grado di partecipazione dei giovani, precisando sin da ora che,

in caso di risultati ritenuti - ad insindacabile giudizio dell'Unione - insoddisfacenti, l'Unione si riserva il diritto di interrompere la realizzazione del progetto e recedere dalla Convenzione. La partecipazione agli eventi/azioni del progetto deve intendersi *aperta al pubblico e gratuita*.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'E.T.S.

Spetta all'E.T.S. affidatario, oltre a quanto indicato all'art. 5:

1) la **programmazione generale, il coordinamento e la verifica** periodica di tutte le attività proposte ai giovani, fornendo all'Unione informazioni e relazioni sull'andamento del progetto.

Dovrà essere fornita dall'E.T.S. una **relazione finale** in merito alle attività dettagliatamente organizzate e realizzate entro il 31/12/26, e comunque in tempo utile per la rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna. La relazione dovrà essere integrata da una attestazione relativa alle spese complessivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività;

2) l'**organizzazione delle azioni di progetto e la realizzazione delle attività** secondo le modalità che verranno specificatamente definite con l'Unione e di tutto quanto previsto dalla presente Convenzione;

3) ogni **spesa** necessaria per la buona riuscita del progetto: personale (lavoratori dipendenti, autonomi, di altro tipo, volontari), noleggi, acquisti, Siae, etc...;

4) l'acquisto di eventuali attrezzature, cancelleria e **materiali vari**, e la **fornitura di servizi** (es di grafica/stampa etc...) precisando sin da ora che gli stessi rimarranno al termine del servizio di proprietà dell'Unione;

5) la stipulazione di idonee **polizze assicurative** come precisato al

successivo art. 10;

6) l'individuazione di un **Referente**, a cui l'Unione farà riferimento per l'organizzazione e la risoluzione di problemi legati alle attività e da comunicare da parte dell'E.T.S;

7) garantire per tutta la durata della Convenzione la disponibilità di un **numero telefonico** e di un indirizzo email per le esigenze di comunicazione legate allo svolgimento del progetto.

Oltre a quanto previsto in altri articoli della presente Convenzione, sono a carico dell'E.T.S. tutte le spese e gli oneri di gestione derivanti dalla presente Convenzione che non risultino espressamente poste a carico dell'Unione. In particolare la realizzazione del progetto/dei servizi relativi al progetto dovranno essere resi a perfetta regola d'arte sulla base delle precise indicazioni del *Servizio Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico* e l'E.T.S. si obbliga ad eseguire correttamente tutte le disposizioni della presente Convenzione e le prescrizioni impartite, nonché assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia per tutta la durata della Convenzione.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Sono a carico dell'Unione, oltre a quanto riportato all'art. 4:

1) le attività indicate specificatamente a carico dell'Unione nel progetto definitivo;

2) il controllo e il coordinamento generale di tutte le azioni di progetto anche attraverso la "Cabina di regia".

ART. 8 - VOLONTARI E PERSONALE

L'E.T.S. deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta

l'attività di progetto affidata, con proprio personale (operatori volontari/lavoratori dipendenti/autonomi/di altro tipo) capace ed in possesso dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti.

L'E.T.S. incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'E.T.S. inoltre ha l'obbligo di richiedere il **certificato penale** del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. La legge 6 febbraio 2006, n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”* prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia “patteggiato” ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha infatti introdotto l'obbligo di richiedere il **certificato penale** per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino **contatti diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'E.T.S. garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente. Il personale dell'E.T.S. dovrà mantenere il **segreto d'ufficio** su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio. L'Unione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'E.T.S. dovrà provvedervi entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. Tra l'Unione e il personale utilizzato dall'E.T.S. è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti dell'E.T.S. nell'ambito degli obiettivi del progetto e le condizioni fissate dalla presente Convenzione. L'E.T.S. deve essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (copertura assicurativa obbligatoria in corso di validità come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017) nei confronti dei volontari e dell'eventuale personale dipendente. L'E.T.S. dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le leggi, le disposizioni dei C.C.N.L. sul versante normativo, salariale. L'E.T.S. inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata durante la vigenza della presente Convenzione nelle summenzionate materie e che si applichi comunque alla presente Convenzione. L'E.T.S. inoltre è obbligato, nel rispetto del **D.Lgs. 81/2008** e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte

a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle attività e dell'utenza, sollevando l'Unione da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi. Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie. L'Unione dei Comuni si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette. Gli operatori individuati dall'E.T.S. sono obbligati a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei minori/ragazzi e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi forma di maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma di Legge, ovvero l'uso di un linguaggio inadeguato o di comportamenti lesivi della dignità dei ragazzi. Le risorse umane impegnate dall'E.T.S. nella realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono tenute ad osservare diligentemente gli obblighi e oneri previsti dalla normativa di riferimento e dalla presente Convenzione, nonché ad osservare il **segreto professionale**, gli obblighi di riservatezza, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Unione per lo svolgimento delle attività.

ART. 9 - CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. individuato si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità, con reciproco impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti a comunicare ogni evento che possa incidere sulla organizzazione di dette attività. In particolare, l'E.T.S. deve comunicare tempestivamente, e con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, ogni

evento o modificazione organizzativa e/o gestionale tale da far venir meno i presupposti per la continuazione delle attività. Il coordinamento delle attività descritte nel progetto è posto in capo al Servizio “*Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*” dell'Unione. Al termine del progetto i referenti dell'E.T.S. presentano al Responsabile del Servizio “*Sistema Integrato 0/6, Nuove Generazioni e Coordinamento Pedagogico*” dell'Unione una dettagliata relazione sull'attività svolta.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE

Le prestazioni regolamentate dalla presente Convenzione s'intendono esercitate a tutto rischio e pericolo dell'E.T.S.

L'E.T.S. è responsabile di ogni danno che derivi all'Unione ed a Terzi dall'assolvimento delle attività assunte. L'E.T.S. solleva sin da ora l'Unione da ogni Responsabilità Civile e Penale verso terzi, per le attività del progetto oggetto di Convenzione. L'E.T.S. selezionato per l'intero periodo di valenza della Convenzione deve garantire idonee coperture assicurative per i rischi derivanti da **RCT** con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e **INFORTUNI** in ottemperanza a quanto determinato dal D.Lgs. 117/2017.

La Polizza RCT, deve contenere le estensioni come di seguito indicato:

- conduzione dei beni, degli spazi, attrezzature, e quant'altro inerente all'attività;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da essa detenuti;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e

altri collaboratori o prestatori di lavoro, di cui l'Ente del Terzo Settore si avvalga) che partecipino all'attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale;

- espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente;

La Polizza RCO e Infortuni deve essere stipulata a favore dei soggetti impiegati nelle attività poste in essere dall'E.T.S..

A tale scopo, l'E.T.S ha presentato una *Polizza Assicurativa* n. _____ del _____ con _____, a copertura della **Responsabilità Civile** per tutti i danni arrecati a terzi a seguito dell'attività oggetto della presente Convenzione, imputabili a lui direttamente o alle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge. In *Polizza* è altresì inserito nel novero dei terzi l'Amministrazione concedente, nonché i propri dipendenti o propri incaricati. Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere consegnate all'Unione prima della stipula della Convenzione. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa da parte dell'Unione sull'Assicuratore prescelto dall'E.T.S. non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. All'uopo l'E.T.S. incaricata ha presentato la *Polizza Assicurativa* n. _____ del _____ stipulata con _____. Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno opponibili a Terzi. L'E.T.S. garantisce che tutti gli operatori inseriti nelle attività sono

coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che vengono conservate agli Atti a cura dell'E.T.S stesso. L'E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette coperture assicurative per tutta la durata del progetto.

ART. 11 – RIMBORSO SPESE

L'Unione si impegna a rimborsare all'E.T.S. affidatario, le spese da quest'ultimo sostenute per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, che si identificano a titolo esemplificativo e non esaustivo in:

- a) oneri assicurativi relativi agli operatori e/o volontari impegnati nello svolgimento delle attività;
- b) spese connesse alla realizzazione delle attività: acquisto materiali; noleggio attrezzature specifiche, affitti spazi e sale, servizi di stampa e grafica etc...;
- c) rimborsi spesa ai volontari/operatori etc... per le attività del progetto oggetto di Convenzione;
- d) spese per compensi a personale retribuito (es musicisti, attori, facilitatori. etc...) e relativi oneri;
- e) spese per incarichi professionali a relatori e/o formatori, comprensive di eventuali costi per trasferte (limitatamente alla quota parte relativa ai servizi affidati);
- e) spese connesse alla realizzazione di iniziative ed eventi;

- e) spese contrattuali relative alla Convenzione;
- f) altri costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività dei servizi affidati (costi per la gestione amministrativa/contabile, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, materiali didattici e/o materiali connessi alle realizzazione delle attività del servizio oggetto di Convenzione, etc...);
- g) altri eventuali costi (limitatamente alla quota parte relativa alle attività del servizio oggetto di Convenzione).

L'elencazione delle spese di cui sopra ha carattere esemplificativo, e saranno oggetto di rimborso tutti gli ulteriori oneri inerenti l'attività in Convenzione. **All'E.T.S. possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.** Il rimborso avverrà dietro presentazione di rendiconto dettagliato corredato da regolari documenti giustificativi delle spese. Ai fini del pagamento della somma da rimborsare, le note di addebito/riciesta rimborso spese presentate dall'E.T.S. dovranno recare i dati relativi alla Determinazione Dirigenziale di riferimento e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per ricevere il rimborso. Eventuali *spese generali*, sostenute dall'E.T.S., quali spese amministrative, telefoniche, saranno rimborsate per la quota direttamente imputabile all'attività oggetto della presente Convenzione, sulla base di apposita dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la natura e l'importo di tali spese generali e la quantificazione della quota imputabile all'attività in convenzione. Contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute l'E.T.S. presenta una relazione sull'attività svolta e oggetto

della presente Convenzione. La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza ed essere corredata dalla dichiarazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali degli operatori retribuiti impiegati. L'Unione provvederà a rimborsare le spese entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. In nessun caso l'Unione dei Comuni provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel Contratto. Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative al progetto affidato quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/o altro Ente pubblico o privato. Su richiesta motivata dell'E.T.S., potranno essere erogati acconti sui rimborsi nella misura massima del 50% dell'importo massimo rimborsabile, da conguagliarsi nell'ultima rata dell'esercizio di competenza. Resta inteso che le somme anticipate e non effettivamente rendicontate dovranno essere restituite dall'E.T.S. a fronte della semplice richiesta da parte dell'Unione. L'importo complessivo massimo rimborsabile, riferito alle attività svolte nel periodo decorrente dalla data della sottoscrizione della Convenzione e fino al 31/12/2026, è pari a € _____ - con riferimento al Lotto n° _____ - a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate/documentabili (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972), per la realizzazione delle attività di progetto e come previsto all'art. 9 dell'avviso pubblico a cui il presente documento è allegato. Tale rimborso spese risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità e

ai flussi finanziari di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023”*. In particolare l’E.T.S. dovrà riportare obbligatoriamente sulla richiesta di rimborso delle spese il seguente CIG _____ ed utilizzare per tutti i movimenti finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, c. 1, Legge n. 136/2010. I pagamenti e le transazioni inerenti le attività oggetto della presente Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Prima della stipula della presente Convenzione, l’E.T.S. deve presentare all’Unione copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato ed una dichiarazione d’impegno a consegnare anche il bilancio consuntivo dell’esercizio in cui sarà rappresentata l’attività oggetto della presente Convenzione, una volta approvato. Quest’ultimo deve essere redatto secondo lo schema di cui alle Linee guida dell’Agenzia per il Terzo Settore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L’Unione potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con un preavviso di giorni 60 (sessanta). In tal caso verranno liquidate all’E.T.S. le sole spese

effettivamente sostenute. Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente Atto. La risoluzione comporterà la mancata liquidazione di ogni importo dovuto, ad esclusione di quanto effettivamente e giustamente sostenuto.

ART. 13 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'E.T.S. individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L'E.T.S. individuato deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL competente per territorio, dotando il personale dipendente o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte.

In particolare, sono sempre applicabili (art. 3 comma 12-bis D.Lgs. 81/08) per il personale volontario le seguenti disposizioni:

- a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08;
- b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
- c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, al personale volontario dovranno essere fornite dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare - in base a quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze *eventualmente* allegato alla presente convenzione - e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (contenute nei Piani di Emergenza della sede in cui si svolge l'attività, disponibili presso la stessa sede).

Nel caso in cui l'E.T.S. abbia lavoratori subordinati o ad essi equiparati (vedasi art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) dovranno essere adempiuti tutti i conseguenti obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:

- formazione dei lavoratori ex art. 37;
- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 17;
- valutazione dei rischi e redazione del relativo documento ex artt. 17 e 28;
- nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio e degli addetti al primo soccorso e relativa formazione ex artt. 18, 37 e 43.

Per quanto attiene ai RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i, in riferimento alle attività afferenti al presente progetto, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Unione, l'E.T.S. dovrà attenersi a quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze *eventualmente* allegato alla presente convenzione; in tale documento saranno definiti gli oneri per la sicurezza necessari alla riduzione dei rischi da interferenza, da

ricomprensione all'interno della somma a disposizione quale rimborso spese all'E.T.S.. Per quanto riguarda le attività (incontri di gruppo, attività laboratoriali, corsi, concerti, etc...), per i quali si utilizzano locali/spazi pubblici del Comune dislocati sul territorio dell'Unione dei Comuni, al momento non programmabili e/o per i quali l'Unione non ha la disponibilità giuridica, non si individuano rischi specifici nell'ambiente in cui l'Aggiudicatario sarà chiamato ad intervenire. In caso di mutate condizioni rispetto a quanto sopra indicato si procederà ad una valutazione al momento della redazione del DUVRI tra l'E.T.S., il Comune di riferimento e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

ART. 14 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'E.T.S. è tenuto al rispetto integrale del Regolamento Europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*” di seguito GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in esecuzione degli interventi da realizzare.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'E.T.S. si obbliga, nell'esecuzione del progetto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Unione la

facoltà di risolvere la Convenzione.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 17 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna (RA) e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di E.T.S.) Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

**LA DIRIGENTE AREA WELFARE DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA**

Dott.ssa Marisa Ancarani

IL /LA PRESIDENTE DELL'E.T.S.
